

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/116 DELLA COMMISSIONE****del 20 gennaio 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 376]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in diversi Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati, in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce inoltre che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza sono mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato. Tali date tengono conto della necessaria durata delle misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stata successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2219 <sup>(5)</sup>, (UE) 2016/2279 <sup>(6)</sup>, (UE) 2016/2367 <sup>(7)</sup> e (UE) 2017/14 <sup>(8)</sup> della Commissione in seguito alla comparsa nell'Unione di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 negli Stati membri interessati, e in seguito alla comparsa di focolai negli Stati membri che non erano elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al momento della sua adozione.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75).<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 71).<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42).<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10).